



CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

**Tribunale di Messina**

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**EX ART. 67 DEL D.LGS. 14/2019**

La presente domanda viene presentata, giusta delega al deposito dal referente l'Organismo Dott.ssa Giusy D'ARRIGO all'Avv. Natale PREVITI (doc.E), nell'interesse dei **Sigg.ri SCIGLIANO Girolamo**, nato a Nizza di Sicilia (ME) il 20/3/1954 e **MACRI' Maria**, nata a Messina il 24/9/1956, residenti in MESSINA, Via MIRELLO MORA, dal sottoscritto **Dott. Giuseppe LOTTA** (fax 090/9432104, pec: [giuseppe.lotta@pec.enya.it](mailto:giuseppe.lotta@pec.enya.it)), professionista nominato quale Gestore dall'Organo di Composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Messina nella procedura Reg. n. **3/2023**.

I Sigg.ri SCIGLIANO Girolamo e MACRI' Maria, elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Catania Viale Vittorio Veneto, 14 presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe PAPOTTO (CF:PPTGPP78P06C351J) in forza di in virtù di mandato rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nel messaggio di p.e.c. contenente il presente ricorso, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 095/5183696, ovvero all'indirizzo di p.e.c. [giuseppe.papotto@pec-ordineavvocaticatania.it](mailto:giuseppe.papotto@pec-ordineavvocaticatania.it).

Premettono

I Sigg.ri SCIGLIANO Girolamo e MACRI' Maria hanno presentato in data 11/02/2022 domanda (doc.A) innanzi all'organismo di composizione della Crisi da Sovra-indebitamento Iscritto al n. 56 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 4 del DM 202 del 24.9.2014.

La domanda è stata iscritta al n. 3 del Registro della Camera di Commercio che ha nominato quale gestore il dott. Giuseppe Lotta che ha accettato la relativa nomina (doc.B).

Con pec del 29.3.2022 sono state effettuate le comunicazioni all'Agente di Riscossione, all'Agenzia delle Entrate, al Comune di Messina ed alla Prefettura (doc.D).





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

\*\*\*\*\*

Il Sig. SCIGLIANO è pensionato mentre la Sig.ra MACRI' è casalinga.

Versano in una situazione di squilibrio economico o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) tale da comportare una incapacità di soddisfare le obbligazioni alle loro regolari scadenze.

I richiedenti sono in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019, ovvero: a) non sono assoggettabile a fallimento, in quanto persone fisiche; b) versano in situazione di sovraindebitamento, per come si evince dal prospetto riepilogativo economico finanziario, che attesta la fattibilità del piano; c) non hanno mai fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; d) non hanno subito, per cause a loro imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del D. Lgs. N. 14/2019; e) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede, ovvero con frode; f) possono offrire in esame la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Gli istanti nella loro relazione a corredo della domanda (doc.5-6) hanno indicato: a) i nominativi di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) la consistenza e la composizione del patrimonio; c) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Hanno, altresì, evidenziato nella loro relazione particolareggiata inviata all'Organismo di composizione della crisi, quali fossero: a) le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Per quanto sopra, come si espliciterà nella relazione allegata del Gestore, si è dunque manifestata





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e tale squilibrio trova le proprie cause per le ragioni qui brevemente esposte.

Gli esponenti hanno fatto ricorso al credito al consumo al fine di avere una maggiore liquidità per far fronte alle esigenze, via via crescenti, del nucleo familiare. A tal fine, occorre porre nel giusto rilievo che il reddito percepito dal Sig. SCIGLIANO rappresenta l'unica fonte patrimoniale del nucleo familiare costituito insieme al coniuge.

Il figlio Davide, domiciliato nell'abitazione dei genitori dove, di fatto, vive risulta essere disoccupato e privo di qualunque fonte di sostentamento.

Di fatto, nel corso di circa sette anni, il ricorso allo strumento finanziario del credito al consumo non si è rivelato per la parte istante una scelta accorta e corretta.

Al fine di estinguere i finanziamenti e prestiti contratti negli anni pregressi, il sig. Scigliano ha acceso nell'anno 2008 un mutuo ventennale, con ipoteca iscritta sulla casa della madre e garanzia prestata dal fratello.

Il mutuo del valore di €85.376,00 aveva lo scopo principale di saldare i debiti contratti.

La parte residua è stata utilizzata in opere di risanamento e ristrutturazione della casa di abitazione, posto che a stessa consisteva in un alloggio popolare molto vecchio che rendeva improrogabili lavori per eliminare le parti fatiscenti e ristrutturare il bagno.

Rispetto all'alloggio popolare è doveroso precisare che da anni è condotto in locazione dall'istituto delle case popolari della Provincia di Messina (I.A.C.P.)

Il contratto di locazione è intestato alla sig.ra Macrì ed il canone di locazione è stato sempre versato dal sig. Scigliano fino al 2016.

I coniugi infatti, prima di accendere il mutuo ipotecario, hanno presentato nell'anno 2006 istanza di acquisto del citato immobile, eseguendo il versamento in un'unica soluzione dell'importo di €. 10.411,78.

Tuttavia il trasferimento della proprietà non è mai avvenuto in quanto il Comune di Messina ritiene dovuti altri importi, ivi comprese le spese di istruttoria e quelle connesse alla stipula dell'atto notarile.





**CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA**

In ragione di ciò, il sig. Scigliano dopo aver eseguito il predetto versamento del prezzo per l'acquisto della casa, si è trovato nella condizione di dover continuare a pagare il canone di locazione, il cui importo è aumentato, passando da circa 50 €. mensili fino a €. 250.

Dall'anno 2016 il sig. Scigliano non riesce più a versare i canoni di locazione.

L'ulteriore appesantimento della situazione debitoria del richiedente è riconducibile al ricorso alle carte revolving.

A causa della progressione degli impegni finanziari, i richiedenti si sono trovati nell'impossibilità di fare fronte ai pagamenti delle rate dei vari prestiti contratti e delle rate delle carte revolving che mensilmente assommavano ad €.1.404,00 comprimendo oltre misura il fabbisogno economico riconducibile alle normali e quotidiane esigenze familiari.

Nella tabella che segue vengono esposti ed indicati, nel dettaglio, gli impegni economici assunti dai richiedenti.

#### **Composizione della rata mensile secondo gli obblighi assunti**

<b>Tipologia di costo</b>	<b>Costo in euro</b>
<b>Banco BPM</b>	<b>619,57</b>
<b>IFIS NPL</b>	<b>296,87</b>
<b>Santander (cessione quinto)</b>	<b>288,00</b>
<b>Findomestic</b>	<b>160,00</b>
<b>Agos Ducato</b>	<b>50,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.414,44</b>

In merito agli atti di disposizione avvenuti nell'ultimo quinquennio il sig. SCIGLIANO ha alienato nel 2021 un immobile di provenienza ereditaria che deteneva in comproprietà con i fratelli.





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

La quota del ricorrente, pari ad € 7.250,00 è stata così impiegata: € 2.000 pagamento debito nei confronti della cognata sig.ra Giuseppa Macrì che in precedenza, in un momento di particolare necessità economica, aveva prestato l'equivalente somma per sopperire ad elementari esigenze familiari; € 1.000 elargiti al figlio Scigliano Davide al fine di fare, in parte, fronte alle spese occorrenti per il pagamento dell'abilitazione all'insegnamento; €. 600 euro ristrutturazione grondaia; € 1.000 euro passaggio di proprietà dell'auto del defunto fratello che, in occasione del decesso di quest'ultimo, è stata regalata al sig. Scigliano. Si precisa che in tale caso è stato necessario in un primo momento sopportare le spese per il trasferimento dell'auto alla moglie del de cuius (in quanto erede) e, successivamente, da quest'ultima al sig. Scigliano; la rimanente parte, € 2.650,00 è stata impiegata per spese ed esigenze familiari. Nessun atto di disposizione patrimoniale è stato invece compiuto dalla Sig. Macrì nell'ultimo quinquennio.

La presente proposta di accordo prevede una dilazione dei pagamenti più estesa nel tempo, nonché uno stralcio di talune posizioni debitorie, come descritto dettagliatamente nel piano allegato allo specifico fine di poter dilazionare al meglio il debito e poter farvi fronte in maniera adeguata rispetto alle correnti ed attuali entrate mensili.

Essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n.14/2019, i proponenti hanno predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata, con l'ausilio del Professionista nominato in funzione di Organismo di Composizione della Crisi.

Tutto quanto sopra premesso, i sigg.ri SCIGLIANO e MACRI', rappresentati e domiciliati per come in atti,

CHIEDONO

Che l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Messina, ritenuta l'ammissibilità della presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

- in via preliminare, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero





CAMERA DI COMMERCIO  
MESSINA

pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze.

Messina li 16 febbraio 2024

Per l'OCC il Gestore :

Dott. Giuseppe Lotta \_\_\_\_\_

